



COMUNE DI LORETO APRUTINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 14/02/2019

OGGETTO: Contrattazione Fondo Salario accessorio Anno 2018. Indirizzi Delegazione trattante.

L'anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di Febbraio alle ore 16:03, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente STARINIERI GABRIELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	STARINIERI GABRIELE	SI
VICE SINDACO	DI FERMO GIANNI	SI
ASSESSORE	MASCIOLI MARIA	--
ASSESSORE	D'AMICO ROCCO	SI
ASSESSORE	DI MARTILE ANTONELLA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il STARINIERI GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
- l'art. 45, comma 3 del D.Lgs. cit., così come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 150/2009, che dispone: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
 - a) alla performance individuale;
 - b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
 - c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;
- l'art. 5 del CCNL del comparto regioni - autonomie locali sottoscritto il 01/04/1999, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 1, del CCNL 22/01/2004;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31.7.2009;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ;

Visti:

-l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs, n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato.

Visti:

- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono stati recepiti, con la modifica apportata con deliberazione di G.C. n. 12 del 14/2/2012, gli adeguamenti necessari e conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. 150/2009;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 14/2/2012 con cui è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance;

-il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – parte normativa di questo Comune, triennio 2014/2016 in via di sottoscrizione e la cui preintesa è stata già siglata, di durata triennale, adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in conformità all'art. 65 di detto Decreto;

Considerato che compete all'organo politico formulare alla Delegazione Trattante di parte Pubblica gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

Evidenziato che le risorse decentrate si suddividono in due categorie:

- risorse stabili, importo fisso ed incrementabile solo ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità derivanti dall'applicazione di alcune discipline contrattuali vigenti, nonché dello stesso art.15, comma 5, per gli effetti correlati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi ed attività senza aumento della dotazione organica;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. laddove stabilisce, al comma 3 quinquies, che “la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/ 2017, che stabilisce al comma 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

Visto il comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale “i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Preso atto che per non è più vigente il precetto dell'art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche, in base al quale - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna PA non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come stabilito dall'art. 9;

Vista la determinazione n. 68 r.g. del 30/10/2018, a firma del Responsabile del Settore secondo, con cui vengono quantificate per l'anno 2018 in euro 86.171,18 le risorse decentrate c.d. stabili ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del comparto Regioni ed autonomie locali in data 22.01.2004;

Tenuto conto che nel calcolo dell'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio, nel “Limite fondo 2016”, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, restano invariate le componenti “incluse” ed “escluse” dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016, nonché da giurisprudenza contabile emanata nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, comma 2-bis, D.L. n. 78/2010 ed ex art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, anche per quanto riguarda le indennità per le posizioni organizzative finanziate con risorse di bilancio per gli enti senza dirigenti (si veda, da ultima, la delibera della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 100/2017, che concorda con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014 – vedi circolari Personale del 7/11/2014 e del 10/06/2016);

Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 17/05/2018 di approvazione del P.E.G. (comprensivo del c.d. Piano della Performance) relativa all'esercizio 2018;

Considerato, peraltro, che sia urgente avviare ufficialmente le trattative per la contrattazione sull'impiego delle risorse decentrate annuali del 2018;

Ritenuto opportuno destinare l'importo residuo delle risorse stabili 2018, ammontante, al netto delle indennità di comparto previste dal C.C.N.L. e delle progressioni orizzontali già definite, nel seguente modo:

- € 16.670,97 ai trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale del personale non apicale ed al raggiungimento di “specifici obiettivi di produttività e di qualità” stabiliti per il 2018, mediante l'assegnazione di compensi destinati all'incentivazione della performance individuale resa dal personale nell'anno, misurata e valutata in applicazione del Sistema adottato con deliberazione G.C. n. 13 in data 14.2.2012 ed alla performance organizzativa;
- € 15.000,00 da destinare alle particolari posizioni di responsabilità assegnate (vicariato, procedimento ect.);

- € 5.000,00 da destinare alle seguenti indennità: turnazione, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità;

Preso atto dell'opportunità di definire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2018 con riferimento alla parte variabile riconducibile agli istituti disciplinati dall'art. 31, comma 3 del CCNL 2004, ed in particolare:

- a. euro 20.000,00 importo computato in relazione alle attività di progettazione di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016;
- b. euro 4.000,00 per incentivi ufficio tributi;
- c. euro 4.000,00 per Istat.

Dato atto, inoltre, che le risorse di cui sopra sono destinate nel rispetto non solo dei C.C.N.L. di comparto ma anche di tutti gli altri vincoli richiamati dall'art. 40 c. 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 cit., e precisamente:

- nel rispetto delle previsioni del redigendo Bilancio annuale dell'esercizio in corso, nel quale sono stanziare le relative spese, nonché nel rispetto del patto di stabilità;
- nel rispetto del limite di "spesa di personale" annua, riferito al valore medio del triennio 2011/2013, come stabilito dal comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 ss.mm.;
- nel rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, in quanto, da un lato, detti principi sono stati recepiti nell'ordinamento di questo Ente con propria deliberazione sopra citata n. 13/2012, dall'altro lato, gli obiettivi per l'esercizio 2018 sono descritti in maniera compiuta nel P.E.G. 2018;

Visti i C.C.N.L. per il comparto Regioni-Autonomie locali nel tempo vigenti in materia di relazioni sindacali;

Visto il D.Lgs 165/2001 e ss.m.ii;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, e relativamente alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Tutte le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente riportate;

2. Di dare atto che il fondo per il salario accessorio del personale per l'anno 2018 è pari a

complessivi euro 114.171,18, di cui:

- euro 86.171,18 per le risorse stabili, quantificate con determinazione del Responsabile del settore secondo n. 336/2015;

- euro 28.000,00 per le risorse variabili, di cui:

a) euro 20.000,00, importo computato in base all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

b) euro 4.000,00 incentivi ufficio tributi;

c) euro 4.000,00 compensi ISTAT;

3. Di formalizzare le seguenti direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alla conduzione della trattativa ai fini della sottoscrizione dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse anno 2018;

4. Di destinare la somma di € 86.171,18, come segue:

- € 12.535,32 per indennità di comparto previste dal C.C.N.L.;
- € 36.964,89 per progressioni orizzontali già definite;
- € 16.670,97 ai trattamenti economici accessori collegati alla performance del personale non apicale ed al raggiungimento di "specifici obiettivi di produttività e di qualità" stabiliti per il 2014, mediante l'assegnazione di compensi destinati all'incentivazione della performance individuale, e della performance organizzativa, resa dal personale nell'anno, misurata e valutata in applicazione del Sistema adottato con deliberazione G.C. n. 13 in data 14.2.2012;
- € 15.000,00 da destinare alle particolari posizioni di responsabilità assegnate (vicariato, procedimento ect.);
- € 5.000,00 da destinare alle seguenti indennità: turnazione, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità.

5. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto del principio di contenimento

delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa di cui all'art. 1, comma 557 della L. n.

296/2006 ss.mm. e dei vincoli inerenti il patto di stabilità, nonché di tutti gli altri vincoli di legge in

materia dettagliatamente richiamati nelle premesse.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 23 del 14/02/2019

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 119 del 12/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA in data 12/02/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
STARINIERI GABRIELE

Il Segretario Generale
Dott.ssa ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 167

Il 18/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 23 del 14/02/2019 con oggetto:
Contrattazione Fondo Salario accessorio Anno 2018. Indirizzi Delegazione trattante.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FERRI PATRIZIA il 18/02/2019.